

**OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE. ACQUISTO QUOTE DELLA SOCIETA' MISTA SE.R.A. SRL**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**RICORDATO CHE** in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita l'Unione Reno Galliera tra i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;

**PREMESSO CHE:**

- i Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale con convenzione prot. n. 7282 del 21/3/2014, rep. n. 9 del 21/3/2014 hanno conferito all'Unione Reno Galliera la gestione delle funzioni e dei servizi attinenti all'area organizzativa "Servizi alla Persona", comprendente: le funzioni nel settore sociale rimaste in capo ai Comuni, comprese quelle delegate all'AUSL, le politiche abitative, le funzioni educative e di istruzione pubblica, le funzioni relative alla cultura, il turismo e lo sport;
- il Comune di San Giorgio di Piano, con convenzione prot. n. 37245 del 13/07/2017, rep. n. 29 del 13/07/2017, ha pure conferito all'Unione Reno Galliera la gestione delle funzioni e dei servizi attinenti all'area organizzativa "Servizi alla Persona", con decorrenza dal 1 agosto 2017;
- il Comune di Argelato, con convenzione prot. n. 60548 del 12/12/2017, rep. n. 67 del 12/12/2017, ha conferito all'Unione Reno Galliera la gestione delle funzioni e dei servizi attinenti all'area organizzativa "Servizi alla Persona", con decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- l'Unione e i Comuni hanno quindi provveduto a sottoscrivere le convenzioni per il conferimento delle funzioni inerenti i "Servizi alla Persona", nell'ambito dei quali sono compresi:
  - a) servizi sociali e socio-sanitari gestiti direttamente dai Comuni e quelli delegati all'Azienda USL - Distretto di committenza e garanzia di Pianura EST all'interno del "Sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario";
  - b) servizi educativi (servizi di nido e altri servizi per l'infanzia e minori);
  - c) servizi scolastici comunali relativi, per quanto di competenza a: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, assistenza scolastica, trasporto sociale e scolastico, mensa ed altri servizi di integrazione scolastica e per il diritto allo studio;
  - d) politiche abitative: ERP (Edilizia residenziale pubblica), AMA (Agenzia metropolitana per l'affitto), appartamenti ad affitto agevolato, PEA (Programmi emergenza abitativa) contributi affitto ed altri servizi delle politiche abitative.
  - e) servizi culturali compresi i servizi bibliotecari;
  - f) servizi sportivi e turistici.

**CONSIDERATO CHE** tutti i Comuni facenti parte dell'Unione hanno istituito, nel corso del tempo ed in epoca antecedente il conferimento all'Unione della relativa funzione, il servizio di refezione scolastica;

**DATO ATTO CHE** il servizio di refezione scolastica costituisce servizio pubblico a domanda individuale, ai sensi del DM Interno 31/12/1983 recante "*Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.*", di rilievo primario anche per effetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 63/2017, ove si prevede che "*Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati.*";

**ATTESO CHE** il servizio di refezione scolastica rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 11 e seguenti del D.Lgs. n. 201/2022;

**PRESO ATTO CHE**, allo stato, il servizio di refezione scolastica è ad oggi gestito come segue:

(i) affidamento mediante concessione di servizi unica per i Comuni di Argelato, Castel Maggiore, Castello d'Argine e Pieve di Cento al RTI all'RTI CAMST/DUSSMANN/CIR FOOD;

(ii) affidamento mediante concessione a società a doppio oggetto Se.R.A. Srl per i Comuni di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Galliera unitamente al Comune di Malalbergo, con socio privato operativo la CAMST Soc. Coop. a r.l.;

(iii) affidamento mediante appalto per il Comune di Bentivoglio ad ELIOR;

**DATO ATTO CHE** i citati affidamenti, anche per effetto delle proroghe tempo per tempo disposte, giungono a scadenza il 30.06.2025;

**VISTO** l'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 21/2012, recante "*Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*", secondo cui è stabilito il principio di integralità del conferimento della funzione all'Unione: "*La gestione associata svolta dall'Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli atti ricompresi nell'ambito funzionale oggetto della gestione tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa.*";

**CONSIDERATO CHE** le convenzioni di conferimento all'Unione della funzione "Servizi alla Persona", includente il servizio di refezione scolastica, stabiliscono che "*Restano in capo ai Comuni tutte le attività connesse al mantenimento (manutenzione straordinaria ed ordinaria, pulizie escluse) degli immobili nei quali vengono svolte le funzioni trasferite all'Unione e l'acquisto di beni in conto capitale, con esclusione degli arredi e delle attrezzature in genere che verranno, invece, acquistati direttamente dall'Unione*" (art. 2, comma 2), mentre al contempo richiamano il principio di

integralità di cui all'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 21/2012, in forza del quale (art. 3): *"il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività e compiti riferibili alle stesse funzioni"*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio di questa Unione n. 19 del 29/05/2025, con cui, nella necessità di provvedere ad assumere decisioni in merito all'organizzazione ed erogazione del servizio di refezione scolastica per tutte le sedi scolastiche in cui è attivo il servizio di competenza dell'Unione Reno Galliera, si è provveduto:

- (i) ad approvare la relazione relativa alla organizzazione, gestione e scelta della modalità di affidamento del servizio di refezione scolastica e sociale in tutto il territorio dell'Unione Reno Galliera, unitamente allo schema di PEF del servizio a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria del servizio;
- (ii) ad individuare un'unica forma gestionale del servizio per l'intero territorio dell'Unione con un unico gestore;
- (iii) ad individuare nella gestione a mezzo di società mista ex articoli 16 del D.Lgs. n. 201/2022 e 17 del D.Lgs. n. 175/2016 la forma di gestione opzionata;
- (iv) a disporre che la società mista affidataria del servizio rimanga, formalmente, la Se.R.A. Srl, già partecipata da alcuni Comuni dell'Unione, previa indizione di gara per la scelta del nuovo socio privato e, quindi, per l'affidamento in concessione del servizio alla società mista medesima e, suo tramite, al socio privato quale socio industriale-operativo;

**DATO ATTO CHE**, con la medesima deliberazione di Consiglio, si è altresì disposto:

- (a) di confermare l'inclusione nel perimetro dei servizi da affidarsi a mezzo di gara i servizi di ristorazione da effettuarsi nel Comune di Malalbergo, in coerenza e continuità all'attuale assetto della gestione dei servizi per i comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale, svolgendo l'attività di committenza anche in nome e per conto sia del Comune di Malalbergo (per quanto concerne i profili societari) che per conto dell'Unione Terre di Pianura (per quanto concerne i profili del servizio);
- (b) di esprimere l'indirizzo di acquistare le quote societarie nella Se.R.A. Srl in proprietà dei tre comuni soci ossia San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale, in coerenza con i conferimenti all'Unione delle funzioni in materia, anche tenuto che nella società mista è l'ente committente del servizio a rivestire, altresì, il ruolo di socio nella società stessa, onde associare sia la gestione convenzionale che quella istituzionale del servizio in capo al medesimo soggetto, ossia l'Unione Reno Galliera;
- (c) che, con successive delibere, si sarebbe proceduto ad esprimere la volontà di acquistare le quote sociali della Se.R.A. Srl;

**VISTO** il D.Lgs. n. 201/2022, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* ed in particolare gli artt. 14 e 16;

**RITENUTO** di dare attuazione alla citata delibera di Consiglio Unione n. 19/2025;

**DATO ATTO CHE**, per effetto della scelta del modello gestionale del servizio di refezione operata in forza della richiamata deliberazione di Consiglio Unione, occorre procedersi all'acquisto delle quote sociali nella Se.R.A. Srl ad oggi dei comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale, pari complessivamente al 38,423% del capitale sociale della Società, come segue:

Soci	Azioni	Quota (%)
Comune di San Pietro in Casale	17.426,00	17,426%
Comune di San Giorgio di Piano	11.978,00	11,978%
Comune di Galliera	8.713,00	8,713%

**PRECISATO** che le quote sociali sono da acquistarsi, come indicato, con riferimento alla società Se.R.A. Srl, con sede legale in via Bologna 429, San Pietro in Casale (BO), codice fiscale 02959921202, capitale sociale pari a euro 100.000,00 di cui si allega visura ordinaria sub doc. \*\*, avente la seguente compagine sociale

Soci	Azioni	Quota (%)
Comune di San Pietro in Casale	17.426,00	17,426%
Comune di San Giorgio di Piano	11.978,00	11,978%
Comune di Galliera	8.713,00	8,713%
Comune di Malalbergo		12,883%
Socio privato CAMST Soc. Coop. a r.l.		49%

**VISTO** il vigente statuto della Se.R.A. Srl (allegato sub \*\*), dal quale:

- risulta possibile il trasferimento delle quote dei Comuni alle unioni di comuni di cui fanno parte (art. 5);
- si evince che nei trasferimenti dai comuni alle unioni di comuni non è applicabile il diritto di prelazione (art. 8);
- emerge che l'oggetto sociale è circoscritto allo svolgimento del servizio di refezione scolastica e sociale per conto degli enti locali committenti (art. 2);
- si prevede che il socio privato, scaduta la concessione del servizio, ha l'obbligo di cedere la propria quota al successivo socio privato operativo individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica (art. 8.12);

**VISTI** i bilanci degli ultimi tre esercizi (allegati sub doc. \*\*\*), dai quali si evince una gestione equilibrata e in positivo del servizio, nonché la sostenibilità del modello societario prescelto;

**VALUTATO** pertanto confacente all'interesse pubblico perseguito da questa Unione, in coerenza con quanto già deliberato dalla propria precedente deliberazione n. 19 del 29/05/2025, l'acquisto delle quote dei Comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale, tenuto conto di quanto si va in appresso ad esporre e motivare;

**VISTE** le seguenti deliberazioni, aventi ad oggetto l'approvazione dei piani di razionalizzazione sulle società partecipate ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, con particolare riferimento alla Se.R.A. Srl:

- San Giorgio di Piano, deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 16/12/2024;
- San Pietro in Casale, delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 18.12.2024;
- Galliera, deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17/12/2024;

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

- San Giorgio di Piano, deliberazione di Consiglio Comunale n. \*\* del \*\*/06/2025;
- San Pietro in Casale, delibera di Consiglio Comunale n. \*\* del \*\*/06/2025;
- Galliera, deliberazione di Consiglio Comunale n. \*\* del \*\*/06/2025;

con le quali i predetti tre Comuni, già soci della Se.R.A. Srl hanno disposto, tra il resto, di:

- (i) prendere atto delle modalità di gestione del servizio di che trattasi alla luce della già richiamata deliberazione di questa Unione n. 19/2025;
- (ii) per l'effetto, al fine di dare coerenza al modello gestionale ed organizzativo del servizio, approvare il trasferimento della propria quota sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 all'Unione Reno Galliera mediante negoziazione diretta, stante il predetto interesse e motivazione;
- (iii) stabilire nel metodo patrimoniale a valore di patrimonio netto il criterio di determinazione del valore economico della quota sociale da trasferire all'Unione Reno Galliera;

**DATO ATTO CHE** per effetto del metodo di calcolo del valore delle quote, il prezzo di acquisto delle quote sociali deliberato dai tre Comuni risulta essere il seguente:

Comune	Azioni	Quota (%)	Valore PN (€)	Prezzo (€)
Comune di San Pietro in Casale	17.426,00	17,426%	27.689,65	27.689,65
Comune di San Giorgio di Piano	11.978,00	11,978%	19.032,86	19.032,86
Comune di Galliera	8.713,00	8,713%	13.844,83	13.844,83

**RITENUTO** che il metodo di calcolo del valore delle quote dei tre Comuni sia condivisibile, tenuto conto che:

- come acclarato da costante giurisprudenza contabile, il metodo di valutazione delle partecipazioni sociali può consistere in quello patrimoniale ovvero reddituale

ovvero finanziario, a discrezione dell'Ente pubblico socio che non può prescindere da valutazioni e considerazioni scaturenti dal caso concreto (cfr. Corte dei Conti Marche, delib. 25/2014/PAR; sez. Abruzzo delib. 179/2019/PAR);

- il metodo patrimoniale quantifica il valore economico del capitale dell'azienda rettificando opportunamente il valore del patrimonio netto ed includendo il valore delle risorse "intangibili" anche se non iscritte a bilancio ove esistenti;

- per contro, il metodo reddituale determina il valore dell'azienda sulla base della capacità della stessa di generare reddito, determinato mediante l'attualizzazione dei risultati economici attesi;

- viceversa, il metodo finanziario si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti e/o per i portatori di capitale, da determinarsi poi – in base al modello adottato – al netto o al lordo degli interessi;

- in assenza di affidamento alla medesima società mista, pur con il rinnovo della gara per la scelta del socio privato, la valorizzazione di mercato della società è pressoché inesistente, atteso che la società ha come oggetto esclusivo la gestione di un servizio pubblico in regime di concessione, in assenza della quale non vi sono altre attività sociali;

- è quindi la concessione del servizio a generare il valore della partecipazione;

- la titolarità di ente concedente del servizio costituisce competenza attribuita, come si è esposto, all'Unione Reno Galliera, che ha stabilito di confermare la gestione con il modello della società mista, individuando nella Se.R.A. Srl il veicolo societario, per ragioni di razionalizzazione economica ed amministrativa, nonché per conservare il valore pubblico accumulato negli anni di gestione;

- l'ipotetico valore di mercato risulta quindi derivare dalla scelta amministrativa dell'Unione, che ha assunto la propria decisione – come da atti citati – in forza di considerazioni economiche, organizzative e gestionali specifiche sul servizio, decidendo altresì di ricorrere a tale modello come forma unica di gestione di tutti i servizi del territorio di competenza;

- la scelta dell'Unione di razionalizzare le gestioni esistenti in una unica forma gestionale incide sensibilmente sulle proiezioni di scenario economico finanziario della società stessa, così come delineato nel PEF allegato alla relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, sebbene tale positivo scenario derivi esclusivamente dalle scelte discrezionali operate dall'Unione,

- in tal senso, i metodi reddituale e finanziario non risultano idonei a determinare il valore di trasferimento, atteso che si basano su proiezioni e scenari di operatività della società sui cui i Comuni soci non possono confidare, atteso che con il riaffidamento del servizio da parte dell'Unione muta sensibilmente il perimetro territoriale di operatività della società, che solo con la committenza in Unione potrebbe appunto verificarsi e giammai se la competenza amministrativa fosse permasta ai singoli Comuni (caso nel quale non si sarebbe nemmeno operato il trasferimento);

- viceversa, il criterio patrimoniale, basandosi sul patrimonio aziendale effettivamente costituitosi nel corso degli anni di gestione del servizio per i Comuni già concedenti e soci, risulta maggiormente idoneo ad individuare il valore di corrispettivo per la cessione, atteso che identifica il concreto apporto su cui l'Unione poggia il

vantaggio nel confermare e ricorrere al veicolo societario esistente, così non considerando lo scenario economico-finanziario del servizio e quindi dell'attività sociale, che non risulta confrontabile con quello ante cessione, stante la differenza di perimetro oggettivo;

**ACCLARATO** pertanto che l'Unione, condividendo il criterio di determinazione del prezzo delle quote sociali dei tre Comuni, dovrà corrispondere il prezzo ai predetti Comuni come segue:

Comune	Quota (%)	Prezzo (€)
Comune di San Pietro in Casale	17,426%	27.689,65
Comune di San Giorgio di Piano	11,978%	19.032,86
Comune di Galliera	8,713%	13.844,83
Totale	38,117%	60.567,34

**ATTESA** la necessità di procedere all'acquisto delle quote come indicato;

**VISTO** l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale: *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2."*;

**VISTO** l'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016:

*"1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:*

*[...]*

*c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*  
*[...]*

*2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1."*;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale:

*"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*;

**RICHIAMATA**, in merito agli adempimenti istruttori ed oneri motivazionali, la deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 32/2023;

**DATO ATTO CHE**, per quanto attiene al vincolo di forma/struttura, ex art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016, la Se.R.A. Srl è costituita in forma di società a responsabilità limitata e, pertanto, rientra nel novero delle forme e strutture societarie ammesse dal predetto articolo 3, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa."*;

**DATO ULTERIORMENTE ATTO CHE**, sempre con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 (*"Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale."*) la Se.R.A. Srl, in forza dei patti parasociali esistenti, è qualificata come società a mera partecipazione pubblica non di controllo;

**ATTESO CHE**, per quanto concerne il rispetto dei vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, si osserva che:

- l'acquisto delle quote avviene al fine di acquisire la partecipazione nella società mista pubblico-privata ex art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 quale veicolo societario per l'affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio pubblico di refezione scolastica e sociale di competenza dell'Unione, dunque per lo svolgimento di una finalità istituzionale dell'Ente, coerentemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di servizi pubblici istituibili dagli Enti Locali;

- l'oggetto sociale della Se.R.A. Srl è coerente con lo scopo istituzionale perseguito dall'Unione e sin qui espresso atteso che risulta così formulato:

*"2.1. La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:*

*a) la fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione collettiva;*

*b) la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva;*

*c) la gestione di servizi di ristorazione collettiva a scopo sociale, quali, in particolare:*

*- la produzione dei pasti per la soddisfazione delle esigenze dei plessi scolastici di competenza dei Comuni;*

*- la produzione di pasti per esigenze dei servizi sociali dei Comuni;*

*- la distribuzione dei pasti nei plessi scolastici o presso altre strutture, anche temporanee, individuate dai Comuni (es. centri estivi) e per esigenze dei servizi sociali;*

*- la gestione del centro di produzione pasti individuato dai Comuni e delle cucine decentrate;*

*- tutte le attività connesse o correlabili ai servizi di ristorazione scolastica.”;*

- la Società, pertanto, si limita a svolgere e a perseguire finalità del tutto coerenti e sovrapponibili a quelle cui è tenuta a provvedere l'Unione in forza dei conferimenti delle funzioni da parte degli Enti Locali di cui si compone;
- la Società, quanto ai vincoli di scopo, risulta allo stato partecipata, come detto, dai Comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale, in ciò indirettamente e pacificamente dimostrandosi ulteriormente – anche per effetto dei contenuti degli atti di razionalizzazione ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 da questi adottati – la sussistenza del requisito in oggetto;
- quanto alle attività perseguibili ai sensi del comma secondo dell'art. 4 in esame, la società è da inquadrarsi nell'ambito delle società aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d), atteso che, per effetto della procedura ad evidenza pubblica che sarà indetta, la stessa – previa individuazione del nuovo socio privato – risulterà affidataria del contratto di servizio per l'erogazione della refezione scolastica e sociale di cui deve provvedere l'Unione;

**CONSIDERATO CHE**, quanto alle ragioni e alle finalità sottese alla scelta dell'acquisto delle quote sociali dei Comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale, occorre evidenziare che:

- l'acquisto si pone come conseguenza diretta della scelta del modello gestionale del servizio pubblico a domanda individuale di refezione scolastica e sociale scelto dall'Unione
- la deliberazione n. 19 del 29/05/2025 riporta le motivazioni di tipo organizzativo, economico e qualitativo in forza delle quali si è proceduto a scegliere il modello della società mista a doppio oggetto, muovendo dalla disamina delle gestioni attuali e rilevando come soluzione preferibile quella, appunto, della società mista esistente, previa rinnovazione della gara per la scelta del socio privato;
- l'acquisto delle quote risulta quindi necessitato dalla finalità e volontà di rendere coerente l'assetto delle funzioni e competenze amministrative in capo all'Unione con la governance dello strumento operativo di gestione/erogazione del servizio, ossia trasferendo all'Unione la partecipazione societaria;
- l'acquisto delle quote dei tre Comuni si pone quindi in sostanziale continuità con il modello gestionale in essere in tali tre Comuni, nei quali si è rilevata una gestione positiva e soddisfacente del servizio, estendendolo quindi anche agli altri enti aderenti all'Unione;

**DATO ATTO CHE**, con riferimento ai vincoli e parametri di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, anche sulla scorta di quanto contenuto nei piani di razionalizzazione dei Comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale più sopra menzionati, risulta che:

- la Società ha un numero di dipendenti pari a \*\*, dunque in misura superiore agli amministratori, pari a 3 (lettera b)
- questa Unione non partecipa ad altre società con scopo analogo o simile, così come acclarato dall'ultimo piano di razionalizzazione approvato da questa Unione con

delibera \*\* del \*\*/12/2024, così come non vi sono possibilità di aggregazione ad altre società partecipate, stante la peculiarità dell'oggetto della Se.R.A. Srl e la struttura societaria modellata in virtù delle previsioni normative sulle società miste ex art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 (lettere c e g);

- dal punto di vista dei bilanci, la Se.R.A. Srl ha chiuso gli ultimi bilanci senza perdite (lettera e);

- il fatturato degli ultimi tre esercizi si è sempre attestato ben al di sopra della soglia fissata in 1 milione di euro (lettera d);

- non vi sono allo stato ragioni di disporre la riduzione di costi di funzionamento (lettera f);

**DATO ATTO CHE** non sono stati assunti, nel corso del tempo, da parte dei soci pubblici della Se.R.A. Srl provvedimenti di soccorso finanziario ex art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;

**PRESO ATTO** dello schema di business plan della Se.R.A. Srl, allegato sub doc. \*\*, redatto sulla base dei dati evincibili dal PEF del servizio approvato con la menzionata deliberazione n. 19/2025 per il periodo di gestione del servizio oggetto della gara di prossima bandizione, dal quale si evincono i seguenti dati macro aggregati:

- l'utile di esercizio espresso nel conto economico si mantiene sempre positivo, attestandosi su valori oscillanti tra 130.000 e 150.000 euro;

- il fatturato risulta in graduale aumento anno dopo anno;

- i costi di gestione, seppur annualmente in aumento rispetto al precedente, si mantengono sostanzialmente allineati;

- lo stato patrimoniale evidenzia, invece, un progressivo incremento della patrimonializzazione della Società;

- i flussi di cassa risultano positivi e congrui per far fronte alle obbligazioni sociali;

**TENUTO CONTO** che il business plan della Società è stato redatto prendendo in considerazione che:

- le assunzioni del piano scaturiscono dall'analisi del contesto specifico della Società, dall'osservazione del mercato di riferimento e dalle linee di indirizzo relative al contenuto della prossima gara a doppio oggetto. In particolare, si è provveduto ad effettuare l'analisi dei bilanci della Se.R.A. Srl, dal 2019 al 2024, al fine di tener conto della specifica struttura dei costi, dell'attivo immobilizzato e dell'organizzazione aziendale esistente, si è osservato il mercato di riferimento con riguardo ai prezzi di vendita praticati in situazioni analoghe, e, infine, si è tenuto conto di alcuni investimenti che saranno richiesti in sede di gara a doppio oggetto;

- la determinazione dei ricavi della Società, fonte principale se non unica delle entrate, stante l'esclusività di oggetto cui sono sottoposte le società miste, è avvenuta in base alla somma dei pasti che saranno oggetto di gara, ovvero a quelli da erogare nei Comuni dell'Unione Reno Galliera e Malalbergo. Rispetto al perimetro attuale della società (comuni di San Giorgio di Piano, Malalbergo, Galliera e San Pietro in Casale), si passerà dalla produzione e vendita di circa 390.000 a 900.000 pasti con un incremento del 230%;

- la determinazione dei costi della Società è avvenuta tenendo conto:

- dell'analisi dei bilanci di SE.RA. al fine di tener conto dell'organizzazione attuale della società e degli investimenti già effettuati;
- dell'incidenza del costo del personale, aumentata fino al 38% dei ricavi, rispetto ad una media storica del 33%, per tener conto degli aumenti contrattuali già concordati. Tale aumento è da considerarsi prudenziale in quanto per effetto dell'aumento dimensionale dell'attività si avranno delle economie di scala che incideranno anche sul personale;
- dell'incidenza del costo delle materie prime, considerata in aumento fino al 34%, rispetto ad una media storica del 32%, per tener conto dei fenomeni inflattivi;
- del costo dei servizi generali e amministrativi (da riconoscersi al socio privato operativo), mantenuto prudenzialmente pari al 7% del fatturato, anche se in sede di gara questo importo potrà essere rivisto al ribasso per effetto delle offerte in riduzione;
- non sono state valorizzate, per ragioni di prudenza, le economie di scala e gli efficientamenti derivanti dal modello gestionale unico, in modo da considerare il caso peggiore;
- sono stati inseriti oneri per perdite su crediti in misura pari al 4% dei ricavi;

- sulla base delle ipotesi, estremamente prudenziali, assunte, il risultato evidenzia una buona redditività della Società che consentirà annualmente la distribuzione di utili ai soci ed un rendimento dell'attività superiore alla media del mercato;

- nei primi 10 anni di gestione, l'EBITDA annuo medio si attesta ad euro 460.000, l'utile netto risulta mediamente pari ad euro 130.000 evidenziando un ROE medio superiore al 25%;

**RITENUTO CHE**, in definitiva, alla luce dei dati economici evincibili dal business plan nonché dai bilanci aziendali della Se.R.A. Srl, emerga la sostenibilità economico-finanziaria della Se.R.A. Srl nello scenario di gara ipotizzato, garantendo infatti la chiusura in positivo dei bilanci, l'assolvimento delle obbligazioni, l'erogazione qualitativa dei servizi e il conseguimento di un utile ragionevole;

**VISTO** altresì l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, pur non espressamente menzionato dall'art. 7, che dispone: "*L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*";

**CONSIDERATO**, in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, che:

- la possibilità per gli enti locali di costituire o partecipare a società per la gestione ed erogazione di servizi pubblici è normativamente prevista, come già indicato, agli articoli 17 del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto la scelta di ricorrere allo strumento societario, peraltro già esistente, risulta ampiamente legittima in quanto normativamente prevista;

- l'acquisto delle quote sociali nella Se.R.A. Srl è meramente preordinato a dare coerenza agli strumenti operativi gestionali con l'assetto delle funzioni e competenze

amministrative, atteso che l'acquisto delle quote avviene per mero trasferimento in cessione dai Comuni all'Unione;

- l'operazione societaria proposta non costituisce in alcun modo finanziamento diretto o indiretto alla Se.R.A. Srl, né realizza alcun provvedimento di sostegno o soccorso finanziario da ricondursi nemmeno indirettamente ai mezzi ex art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;

- quanto alla disciplina sugli aiuti di Stato, l'acquisto delle quote da parte dei tre Comuni non incide finanziariamente né economicamente in alcun modo né sulla Se.R.A. Srl né sul socio privato della stessa, atteso che non vi è alcun trasferimento economico, né attribuzione di vantaggi di alcun tipo, anche tenuto conto che si procederà alla gara per l'individuazione del nuovo socio privato della Società;

**DATO ATTO CHE** l'Unione ha svolto una consultazione pubblica mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente, riportato anche sui siti istituzionali degli Enti Locali appartenenti all'Unione, affinché chiunque potesse formulare osservazioni, con pubblicazione dal giorno 02/07/2025 al giorno 17/07/2025 e possibilità di osservazioni sino al giorno 18/07/2025;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute, allegate sub \*\*, in risposta alle quali sono state predisposte le controdeduzioni che si allegano sub doc \*\*;

**RITENUTI** condivisibili i contenuti delle controdeduzioni redatte;

**VISTO** l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016: "3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*";

**CONSIDERATO CHE** la Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, con la già ricordata delibera 32/2023, ha fornito indicazioni circa i contenuti e le modalità di trasmissione delle deliberazioni da sottoporre a parere ex art. 5, comma 3, del Decreto, altresì adottando questionari per la rappresentazione sintetica delle informazioni sui dati dell'operazione societaria sottoposta al suo esame;

**VISTI** i questionari predisposti ed allegati sub allegato \*\*;

**DATO ATTO CHE** l'efficacia della presente deliberazione, in coerenza con il citato art. 5, comma 3, del Decreto, sarà sospesa sino all'espressione del parere da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna ovvero per sessanta giorni dalla trasmissione della stessa deliberazione;

**VISTO** l'art. 17, primo comma, del d.Lgs. n. 175/2016 "Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del

*2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.”;*

**DATO QUINDI ATTO** che, pertanto, la società mista affidataria continuerà ad essere, formalmente, la Se.R.A. Srl sebbene previa nuova gara per la scelta del socio privato e, quindi, per l'affidamento in concessione del servizio alla società mista medesima e, suo tramite, al socio privato quale socio industriale in conformità al costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui nelle società miste è il socio privato industriale che, proprio per la propria competenza e professionalità, deve erogare il servizio in nome e per conto della società mista stessa (cfr Consiglio di Stato, n. 9034/2023);

**PRECISATO** che, in coerenza con l'indirizzo espresso circa l'unitarietà ed unicità della gestione, l'assunzione da parte dell'Unione Reno Galliera della qualità di socio pubblico unico per l'intero territorio coincidente con i Comuni appartenenti alla citata Unione consente al medesimo Ente, in qualità di committente unitario del servizio, di poter esprimersi anche nelle sedi degli organi sociali della società mista, unitamente al Comune di Malalbergo per parte pubblica;

**DATO ATTO CHE**, assunta la qualifica di socio della Se.R.A. Srl, l'Unione subentra nei rapporti precedentemente in capo ai tre Comuni anche per la gestione corrente della Società, dunque non solo in vista della prossima gara, dunque subentra anche nei patti parasociali esistenti con il Comune di Malalbergo e il socio privato, allegati sub doc. \*\*;

**CONSIDERATO CHE**, tenuto conto dei tempi previsti per la nuova gara, il servizio per i comuni di San Giorgio di Piano, Malalbergo, Galliera e San Pietro in Casale sarà prorogato, con la concessione in essere, per un ulteriore anno scolastico, dovendosi regolare i rapporti sociali in tale periodo;

**RITENUTO** di confermare i predetti patti parasociali, autorizzando la relativa proroga;

**DATO ATTO CHE**, con la predisposizione della documentazione di gara, si procederà all'aggiornamento eventuale dello statuto della Società, nonché alla redazione dei nuovi patti parasociali che regoleranno i rapporti infrasociali nel periodo di affidamento;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data \_\_\_\_\_;

**ACQUISITI** i pertinenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il d.lgs. 201/2022, in materia di Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto Direttoriale MIMIT 31/08/2023, n. 639;
- lo Statuto dell'Unione;

a voti \_\_\_\_\_

### DELIBERA

- 1) di dare atto che il preambolo costituisce anche motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. 241/1990;
- 2) di dare attuazione al modello di gestione ed organizzazione del servizio di refezione scolastica e sociale approvato dall'Unione con deliberazione di Consiglio n. 19/2025, da intendersi integralmente richiamata;
- 3) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, come da allegato doc. \*\*;
- 4) di acquistare, per l'effetto, le quote sociali detenute nella Se.R.A. Srl, quale società mista ex art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016, da parte dei Comuni di San Giorgio di Piano, Galliera e San Pietro in Casale come da seguente dettaglio:

Soci	Azioni	Quota (%)
Comune di San Pietro in Casale	17.426,00	17,426%
Comune di San Giorgio di Piano	11.978,00	11,978%
Comune di Galliera	8.713,00	8,713%

- 5) di approvare, per le motivazioni indicate in preambolo, l'acquisto delle quote corrispondendo per esse il prezzo determinato dai Comuni alienanti con il metodo patrimoniale come segue:

Comune	Quota (%)	Prezzo (€)
Comune di San Pietro in Casale	17,426%	27.689,65
Comune di San Giorgio di Piano	11,978%	19.032,86
Comune di Galliera	8,713%	13.844,83
<b>Totale</b>	<b>38,423%</b>	<b>60.567,34</b>

- 6) di dare atto che la presente deliberazione, unitamente ai documenti allegati, è da considerarsi quale deliberazione motivata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 7) di approvare lo schema di business plan della Se.R.A. Srl allegato sub doc. \*\* redatto sulla scorta degli input quantitativi e prestazionali desumibili dallo schema di PEF del servizio approvato con la precedente deliberazione n. 19/2025;
- 8) di dare atto che, dalle proiezioni del citato business plan, la Se.R.A. Srl – come dimostrato anche dal PEF del servizio – si manterrà in equilibrio economico-finanziario durante l'intero arco temporale di gestione ipotizzata;
- 9) di approvare i questionari relativi all'operazione di acquisto delle quote sociali redatti sulla base dei modelli messi a disposizione dalla Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, sez. regionale Controllo, con la deliberazione n. 32/2023;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché alla Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, sez. Controllo per il parere di competenza, in assenza del quale – decorsi 60 giorni dalla trasmissione – potrà procedersi a quanto deliberato;

- 11) di dare atto che, nelle more del citato parere e sino ai 60 giorni previsti dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 la presente deliberazione resterà sospesa,
- 12) di autorizzare il Presidente dell'Unione/Dirigente del Servizio ... a sottoscrivere l'atto di acquisto delle quote con i tre Comuni alienanti, una volta che la presente deliberazione avrà acquisito efficacia;
- 13) di dare atto che, una volta efficaci gli atti di acquisto delle quote, questa Unione risulterà socio della Se.R.A. Srl, esprimendo, unitamente al Comune di Malalbergo, la parte pubblica della compagine sociale della Società;
- 14) di dare atto che, una volta acquisita efficacia ai sensi del precedente n. 11), l'Unione procederà all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo socio privato operativo e quindi per l'affidamento del servizio, nelle more della quale sono state disposte le proroghe degli attuali contratti;
- 15) di approvare la proroga dei patti parasociali ad oggi vigenti con il Comune di Malalbergo e il Socio Privato CAMST Soc. Coop. a r.l. (allegato \*\*), da estendersi fino all'efficacia della attuale concessione del servizio, autorizzando il Presidente a sottoscriverne l'atto una volta efficace l'acquisto delle quote;
- 16) di dare atto che nell'ambito della nuova gara per l'affidamento del servizio si procederanno alle modifiche statutarie necessarie od opportune nonché alla redazione di nuovi patti parasociali, che saranno oggetto di successiva deliberazione di approvazione;

#### SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con separata votazione e con voti favorevoli \_\_\_\_\_, espressi \_\_\_\_\_

#### **DELIBERA**

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato, vista l'urgenza rappresentata dalla necessità di avviare tutti i procedimenti occorrenti per la riorganizzazione della gestione e della governance della società mista nonché per l'affidamento del servizio mediante gara a doppio oggetto.